

Studio Tributario e Societario



Webinar

Origine preferenziale, un volano per l'export

SWISS CHAMBER - Milano, 29 ottobre 2020

- **Il contesto attuale: Gli impatti del Covid-19 sul commercio internazionale**
- La gestione dell'origine preferenziale e i recenti sviluppi sulla politica commerciale della UE
- Ultime novità in tema di pre-vidimazione dei certificati EUR 1, EUR-MED, A.TR, definizione di esportatore ed esportatore autorizzato
- Cenni sulle ultime novità in tema di *e-commerce*
- Q&A

Il contesto attuale

Gli impatti del Covid-19 sul commercio internazionale

Covid-19

Impatti sul commercio internazionale

Restrizioni all'esportazione di determinate merci necessarie per rispondere al COVID-19 (ad es. dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi medici, ecc.) e aumento del rischio di prodotti contraffatti

Ritardi nelle forniture dovuti alla messa in quarantena di interi Paesi o regioni ed alla conseguente capacità di carico limitata

Restrizioni di movimento che incidono sulla capacità di servire i clienti, sulla continuità produttiva, ecc.



Aumento del rischio legato alla cyber security dovuto allo smart-working

Modifiche nelle procedure di importazione dei DPI a causa di necessità urgenti


Covid-19

Impatti sull'export italiano

Gli effetti del Covid-19

L'andamento dell'export italiano nei primi cinque mesi del 2020

(Variazioni percentuali)



IN CRESCITA



Farmaceutica



Alimentari e bevande

IN CALO



Autoveicoli



Manufatti vari
(articoli sportivi,
gioielleria, strumenti
musicali e medicali)



Prodotti tessili
e dell'abbigliamento,
pelli e accessori



2 anni per tornare ai livelli 2019

Fonte: Rapporto ICE 2019-2020 – L'Italia nell'economia internazionale – luglio 2020


Fonte: Istat

Covid-19

E-commerce e internazionalizzazione per reagire alla crisi

PICCOLE IMPRESE CON E-COMMERCE: EFFETTO ATTIVAZIONE IN EMERGENZA COVID-19

% piccole imprese – trend preCovi-19: tasso medio crescita 2015-2019 – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea, Istat e agg. survey 'Effetti del coronavirus sulle MPI'



Importazioni mondiali di manufatti per settore


	Valori 2019		var. % a prezzi costanti		
	mil. euro	% tot.	2019	2020	2021
Importazioni totali di manufatti ⁽¹⁾	13.242.467	100,0	2,7	-11,1	7,6
Elettronica	2.076.368	15,7	2,5	-9,9	7,9
Autoveicoli e moto	1.324.575	10,0	0,8	-15,9	8,8
Meccanica	1.298.169	9,8	2,5	-10,8	7,2
Intermedi chimici	1.126.835	8,5	0,3	-10,6	7,2
Metallurgia	1.057.305	8,0	0,1	-10,5	8,0
Sistema moda	912.851	6,9	4,5	-11,3	6,8
Alimentari e bevande	902.325	6,8	2,8	-10,6	7,9
Chimica farmaceutica e per il consumo	787.732	5,9	11,3	-9,6	6,6
Altri intermedi	728.413	5,5	2,2	-11,0	7,2
Elettrotecnica	727.698	5,5	2,8	-10,0	7,8
Elettromedicali e Meccanica di precisione	611.492	4,6	4,4	-10,5	7,7
Altri prodotti di consumo	453.844	3,4	4,2	-10,6	7,7
Treni, aerei e navi	394.441	3,0	4,8	-12,0	6,1
Prodotti in metallo	376.678	2,8	3,4	-10,5	7,6
Prodotti e Materiali da Costruzione	181.929	1,4	4,6	-11,3	6,9
Mobili	160.668	1,2	6,3	-11,0	7,3
Elettrodomestici	121.143	0,9	4,0	-10,8	7,3

Fonte: Rapporto ICE 2019-2020 – L'Italia nell'economia internazionale – Luglio 2020

e-commerce e possibili scenari futuri

ITREND A LIVELLO INTERNAZIONALE

URGENZA DI DEFINIRE E PERSEGUIRE UN PROPRIO PROGETTO eCOMMERCE




NUOVO EQUILIBRIO TRA ONLINE E OFFLINE NEL LOCKDOWN

INVESTIMENTI IN eCOMMERCE DEI RETAILER INTERNAZIONALI

SPINTA ALL'INTEGRAZIONE OMNICANALE (CLICK&COLLECT IN PRIMIS)

INNOVAZIONI eCOMMERCE ENTRANO IN NEGOZIO

TRASFORMAZIONE DELLA CATENA DEL VALORE eCOMMERCE PER VIA DEL COVID-19



CAMBIAMENTO ALLE OPERATIONS PORTATE DA NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

MODIFICHE AI PROCESSI PER ASSECONDARE NUOVE PAURE ED ESIGENZE DEI CONSUMATORI

INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DAL MARKETING ALLA LOGISTICA (AI, AR/VR, MOBILE WALLET, BIOMETRIA, INSTANT MESSAGING, CONTACTLESS DELIVERY)

CRISI DI ALCUNI RETAILER INTERNAZIONALI, LEADERSHIP DI ALCUNE DOT COM



ZARA:
-1.200 STORE, +1 MLD EURO IN eCOMMERCE


STARBUCKS:
-400 PUNTI VENDITA, + PICKUP POINT PER ORDINI eCOMMERCE

DEBENHAMS E FRANKIE AND BENNY'S:
VERSO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

AMAZON:
+ MIGLIAIA DI NUOVI DIPENDENTI

Fonte: osservatori.net digital innovation – Politecnico di Milano – ottobre 2020

e-commerce e possibili scenari futuri




- Il contesto attuale: Gli impatti del Covid-19 sul commercio internazionale
- **La gestione dell'origine preferenziale e i recenti sviluppi sulla politica commerciale della UE**
- Ultime novità in tema di pre-vidimazione dei certificati EUR 1, EUR-MED, A.TR, definizione di esportatore ed esportatore autorizzato
- Cenni sulle ultime novità in tema di *e-commerce*
- Q&A

La gestione dell'origine preferenziale

Origine

Una tematica cross-function



Origine preferenziale

Definizioni e riferimenti normativi

Origine

Nazionalità economica di un bene

Origine non preferenziale



- **Non dà diritto a preferenze tariffarie**
- **Obbligatoria** per le importazioni
- **Tutti** i prodotti hanno un'origine non preferenziale (c.d. country of origin)
- All'origine non preferenziale è collegata la country of origin del certificato di origine, la marcatura «**Made In**» e l'applicazione dei dazi convenzionali (clausola **MFN**), delle **misure di politica commerciale** (e.g. antidumping, embarghi commerciali), delle restrizioni quantitative o dei contingenti tariffari, degli appalti pubblici e delle statistiche commerciali.

Origine preferenziale



- **Dà diritto a preferenze tariffarie**
- **Facoltativa**
- **Solo i prodotti scambiati fra Paesi accordisti** e che soddisfano determinate regole sono di origine preferenziale
- All'origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una **prova dell'origine** preferenziale sotto forma di certificato EUR1 o dichiarazione su fattura e dichiarazione del fornitore (per UE)

Origine preferenziale

Riferimenti normativi


È conferita alle merci provenienti da determinati paesi quando queste soddisfano determinati criteri.

I **criteri di origine preferenziale** generalmente richiedono che le merci siano sottoposte a più lavorazioni o trasformazioni di quelle richieste per conferire l'origine non preferenziale.

Anche i beni interamente ottenuti possono beneficiare dello status di origine preferenziale.

Tali criteri sono contenuti negli **ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO**

CDU	Articoli da 64 a 66, Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU).
RD	Articoli da 37 a 70, Reg. (UE) n. 2015/2446 (RD).
RE	Articoli da 60 a 126, Reg. (UE) n. 2015/2447 (RE).



Origine preferenziale

Misure collegate

L'Origine preferenziale dà diritto a **benefici tariffari** (ingresso a dazio zero o a dazio ridotto) negli scambi tra paesi che hanno stipulato accordi di commercio preferenziale.

Perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei protocolli di origine degli **accordi di commercio preferenziale**



Origine preferenziale

La determinazione dell'origine preferenziale

Sintesi delle
condizioni
previste dai
protocolli di
origine degli
accordi

- Sono considerati di origine preferenziale:
 - a) i prodotti **interamente ottenuti**;
 - b) i prodotti **sufficientemente lavorati o trasformati** in base alle condizioni stabilite nel Protocollo di origine dell'Accordo tra l'UE e il Paese terzo di esportazione (c.d. regole di origine preferenziale).
- Deroghe:

Regola di tolleranza generale



È consentito l'utilizzo di prodotti non originari nella misura in cui il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotti (eccetto per le regole basate sul valore)

Lavorazioni sempre insufficienti



Sussistono lavorazioni considerate sempre insufficienti, ossia mai considerate idonee a conferire l'origine

Origine preferenziale

Ulteriori requisiti

Trasporto diretto

Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del Paese di riferimento siano trasportati direttamente a destinazione senza l'attraversamento di altri Paesi. Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per trasbordi e operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali.

No drawback

I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine non devono essere soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione di tali dazi.

Lavorazioni insufficienti

Indipendentemente dal fatto che le regole di origine siano soddisfatte, i protocolli di origine degli accordi elencano alcune trasformazioni c.d. «minime» che sono da ritenere sempre insufficienti a conferire l'origine. Esempi di lavorazioni insufficienti possono essere le seguenti:

- operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- la scomposizione e la composizione di confezioni;
- la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi.

Origine preferenziale

Ulteriori elementi da considerare

Elementi neutri

Esistono degli elementi che, per la loro natura, non concorrono alla determinazione dell'origine del prodotto, anche se vengono utilizzati nel procedimento produttivo.

Tali elementi sono:

- energia e combustibile;
- impianti e attrezzature;
- macchine e utensili;
- merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Unità di riferimento

L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni delle relative convenzioni è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente convenzione.

Accessori

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo (che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente) si considerano un tutt'uno con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Origine preferenziale

Ulteriori elementi da considerare

Separazione contabile

Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile».

Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.


Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente convenzione.

Origine preferenziale

Recenti sviluppi della politica commerciale della UE

Origine preferenziale

Lo stato degli Accordi di libero Scambio



Origine preferenziale

Sviluppi recenti



Accordo entrato in vigore il 1° Agosto 2020



Negoziati avviati a partire da giugno 2018



Negoziati avviati a partire da maggio 2018



È stato raggiunto un accordo provvisorio il 28 Giugno 2019. Il testo è stato pubblicato, ma è in fase di revisione legale e finalizzazione



Negoziato in corso. Al momento non è ancora stato raggiunto nessun accordo. Le negoziazioni si concluderanno entro il 31 dicembre 2020 al più tardi

Nuove regole per gli scambi tra UE e Paesi PEM


Timeline e prossimi step

 Il **24 agosto 2020**, la Commissione UE ha adottato un pacchetto **proposte** per rendere le **regole** di origine contenute nella Convenzione PEM **più flessibili** e più **favorevoli**, allo scopo di **incrementare** gli **scambi** tra l'UE ed i Paesi della regione PEM ed allo stesso tempo favorire la **ripresa** delle aziende UE nel periodo **COVID**

 Le ventuno proposte della Commissione **dovranno essere recepite** dal Consiglio, il quale provvederà a **modificare** tutti gli **accordi** siglati con i relativi Paesi PEM, si stima entro la **prima metà del 2021**

 Le **nuove regole** si applicheranno **parallelamente** alla Convenzione PEM che rimane pienamente in vigore tra le parti contraenti. Pertanto, le imprese potranno **scegliere** liberamente **quale regola** applicare (a più favorevole)

 È in corso la **modifica** della **Convenzione PEM 2012**: non appena la modifica sarà approvata si applicherà solamente la Convenzione PEM modificata.



Regole di origine PEM vigenti vs Regole di origine PEM proposte

Regole PEM vigenti	Regole PEM proposte
<p>Soglia di tolleranza: per i materiali non originari la soglia di tolleranza è fissata al 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>	<p>Maggiore soglia di tolleranza: per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto la soglia è stata innalzata a: a. 15% del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16; b. il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a). Quanto sopra non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano tolleranze specifiche.</p>
<p>Regole di origine: presenza di requisiti cumulativi, di soglie per il valore aggiunto più alte e doppia trasformazione per i tessili assente.</p>	<p>Regole di origine più semplici: come per esempio l'eliminazione dei requisiti cumulativi, presenza di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione dell'UE e presenza di una nuova doppia trasformazione per i tessili.</p>
<p>Cumulo bilaterale e diagonale: è necessaria l'esistenza di un accordo commerciale e che tutti i Paesi che hanno dato la propria origine alla merce risultante dalla fase della lavorazione svoltasi in quel Paese abbiano concluso e applichino tra di loro accordi che prevedano le stesse regole d'origine.</p>	<p>Cumulo diagonale e integrale: alle stesse condizioni della vecchia Convenzione PEM, sarà mantenuto il cumulo diagonale e verrà introdotto il cumulo integrale generalizzato su tutti i prodotti eccetto i tessili. Per quest'ultimi è previsto solamente il cumulo integrale bilaterale ad eccezione delle parti che concorderanno di assoggettare al cumulo integrale anche i tessili.</p>
<p>Prove dell'origine: certificato di origine EUR1, EUR-MED (in caso di applicazione di cumulo PEM EUR-MED) e dichiarazione di origine EUR-MED.</p>	<p>Differenti prove origine: certificato EUR1 o dichiarazione EA oppure se concordato, le parti possono sostituire le prove precedentemente menzionate con un'attestazione di origine REX.</p>

Regole di origine PEM vigenti vs Regole di origine PEM proposte

Regole PEM vigenti	Regole PEM proposte
<p>No duty drawback: <u>divieto di rimborso</u> dei dazi versati all'importazione di componenti non originari, utilizzati nella produzione di beni successivamente esportati.</p>	<p>Duty drawback: sarà revocato l'<u>attuale divieto di rimborso dei dazi</u> versati all'importazione di componenti non originari, utilizzati nella produzione di beni successivamente esportati ad eccezione dei beni rientranti nei capitoli da 50 a 63.</p>
<p>Trasporto diretto: Il trasporto deve essere diretto tra la UE e il paese accordista o attraverso i territori degli altri paesi con cui è previsto il cumulo diagonale. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano <u>sotto la sorveglianza delle autorità doganali</u> dello Stato di transito o di deposito</p> <p>La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:</p> <p>a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.</p>	<p>Non manipolazione: Sono espressamente ammessi il magazzinaggio e il frazionamento, a condizione che i prodotti di origine preferenziale restino <u>sotto controllo doganale</u> nel paese terzo o nei paesi terzi di transito o di frazionamento.</p> <p>In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere:</p> <p>a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico; b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli; c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.</p>

Origine preferenziale

Dichiarazioni di origine

Dichiarazioni di origine

Il regime sanzionatorio

La **falsa dichiarazione** dell'origine preferenziale all'atto dell'esportazione comporta:

- a) la **falsa attestazione di un fatto in un atto pubblico** (la dichiarazione doganale presentata in dogana)
- b) l'**illegittima fruizione di vantaggi daziari** da parte dell'importatore nel Paese terzo verso il quale i beni sono esportati dall'UE

Falsa attestazione in atto pubblico

Il comportamento è **perseguito penalmente** mediante l'applicazione dell' art 483 del codice penale che disciplina il reato di falso ideologico:

"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni"

Inoltre, simile circostanza comporterà l'inevitabile incrinarsi dei rapporti con gli uffici doganali, anche ai fini dell'ottenimento /mantenimento di autorizzazioni

Illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino

Il comportamento è perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paese terzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figura quale importatore in quel Paese.

Inoltre, simile circostanza potrebbe comportare la **richiesta di rimborso da parte dei clienti** cui l'Autorità doganale abbia chiesto il versamento dei dazi doganali dovuti a seguito dell'invalidamento dell'origine preferenziale dichiarata all'importazione

Attribuzione dell'origine da parte dell'esportatore-fornitore

Esportatore «commerciante» vs esportatore «produttore»

Esportatore
«commerciante»

- **Dichiarazione di origine** del fornitore

Esportatore
«produttore»

- Verifica delle **Regole di origine** previste negli Accordi

La prova dell'origine preferenziale

Il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione su fattura

- ❑ **Prova** l'origine preferenziale negli scambi con paesi aventi accordi bilaterali di libero scambio (le regole di determinazione dell'origine si trovano all'interno dei protocolli di origine dei singoli accordi).
- ❑ Al ricorrere di specifiche circostanze, può essere sostituito da una dichiarazione su fattura.
- ❑ Al momento della domanda di rilascio l'esportatore si impegna ad esibire tutta la documentazione giustificativa ed a conservarla per il termine previsto dallo specifico accordo.
- ❑ **Taluni accordi di libero scambio prevedono esclusivamente la dichiarazione su fattura quale prova dell'origine preferenziale.**
- ❑ Il certificato è rilasciato dall'Agenzia delle Dogane generalmente prima l'esportazione della merce. In alcuni casi può essere rilasciato ex post.



- ..l'esportatore (o il suo rappresentante autorizzato) allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1
- ..allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni (...), le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

La prova dell'origine preferenziale

EUR.1

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000 <small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</small>		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra <small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small>		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare delle etichette.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

La prova dell'origine preferenziale

Dichiarazione su fattura



Dichiarazione su fattura

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

.....
.....(3)

(Luogo e data)

.....
.....(4)

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre scritto in modo leggibile)

La dichiarazione di origine del fornitore negli scambi all'interno dell'UE

Il contesto

- ❑ Il soggetto esportatore dell'UE, per **acquisire le informazioni necessarie per determinare il carattere originario preferenziale delle merci** ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'UE e i Paesi terzi accordisti, può chiedere ai propri fornitori UE di servirsi della «**dichiarazione di origine del fornitore**»
- ❑ Tale dichiarazione del fornitore **in merito al carattere originario preferenziale dei prodotti** viene poi **utilizzata dal soggetto esportatore dell'UE quale elemento di prova per l'origine preferenziale dichiarata** in sede di domanda di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura

La dichiarazione di origine del fornitore negli scambi all'interno dell'UE

Il contesto

- ❑ È necessario **instaurare e gestire una catena informativa con i propri fornitori dell'UE** in particolare con quelli più significativi che possono essere considerati «critici» sulla base delle regole di origine applicabili ai propri prodotti
- ❑ È essenziale **NON confondere il concetto di «provenienza» con quello di origine**: l'aver acquistato merce da un fornitore italiano o francese non comporta automaticamente che essa sia di origine preferenziale UE (i.e. il fornitore potrebbe aver a sua volta importato la merce da un Paese terzo)
- ❑ Il soggetto che rilascia la dichiarazione si impegna a conservare le prove dell'origine per il termine previsto dallo specifico accordo e **si impegna a comunicare immediatamente al cliente l'eventuale perdita di validità della dichiarazione.**
- ❑ **In assenza di dichiarazione del fornitore** in ottica prudenziale e cautelativa è opportuno considerare le componenti di acquisto impiegate nel processo produttivo rivendute come «non di origine preferenziale UE» ai fini della determinazione dell'origine

La dichiarazione di origine del fornitore negli scambi all'interno dell'UE

Il contesto

- Può essere rilasciata **per singola fornitura (cfr. modello All. 22-15 RE)** ovvero «**a lungo termine**» (**cfr. modello All. 22-16 RE**), in tal caso può essere valida per un periodo massimo **di due anni** a decorrere dalla data della compilazione.

ATTENZIONE!

- **Verifica della dichiarazione del fornitore:** le Autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere **direttamente a quelle dello Stato membro** in cui il fornitore è stabilito **di confermare la posizione** dei prodotti di cui trattasi sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine preferenziale. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l'origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione **annullano** i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

La dichiarazione di origine del fornitore negli scambi all'interno dell'UE

Il modello

ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a (3), sono originarie di (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (5).

Dichiara (6):

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al (7)

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

(7) Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori

La dichiarazione di origine del fornitore negli scambi all'interno dell'UE

Periodo di validità della dichiarazione «a lungo termine»

- ❑ La disposizione in merito alla **validità della dichiarazione** è stata **semplificata e riformulata** in modo più chiaro dal successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 dell' 8 giugno 2017
- ❑ È stata riconosciuta la possibilità spesso già adottata nella prassi operativa che un'**unica dichiarazione a lungo termine del fornitore** possa coprire sia merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data
- ❑ Le dichiarazioni a lungo termine devono quindi riportare tre date:
 - A. la data in cui la dichiarazione è compilata (**data di rilascio**);
 - B. la data di inizio del periodo di validità (**data di inizio**) che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
 - C. la data di termine del periodo (**data di termine**) che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio.



- ❑ Il CDU ha inoltre introdotto la **possibilità di autenticazione elettronica** della dichiarazione alternativa al rilascio di **impegno scritto** con cui il fornitore si assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta

La dichiarazione di origine del fornitore negli scambi all'interno dell'UE

Criticità e suggerimenti

CRITICITA' RICORRENTI

- Descrizione inadeguata** degli articoli nella dichiarazione
- Elenco incompleto** o inesatto dei **Paesi** accordisti
- Firma** da parte di un soggetto che non può **impegnare** la società fornitrice
- Incongruenza** tra il periodo di **validità** e la data di **sottoscrizione** della dichiarazione
- Variazione dell'origine** della merce **in corso** di validità della dichiarazione rilasciata

SUGGERIMENTI

- Istruzioni** per la compilazione o precompilazione parziale
- Automazione** del processo di raccolta tramite portale o sistema di generazione automatica delle LTD precompilate

Origine preferenziale

Un focus sulla modalità di calcolo

Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base

Esempio prodotto «giubbotto di pelle»

Distinta base «Prodotto giubbotto pelle» NC 4203 10 ..
Export: da Italia a Svizzera
Prezzo franco fabbrica
Regola di origine preferenziale: CTH


Codice articolo	Descrizione	Commodity code / Customs tariff code / Tariff code / HS code / CN	Valore	Country of Origin	OP
A12S	Parte 1	4203	5	IT	UE
CC12	Parte 2	4203	8	US	NO UE
ABC	Chiusura lampo	9607 11 00	10	IT	UE
DEF	Pelli conciate	4105 30 90	30	CN	NO UE
UVW	Bottone	9606 22 00	5	HU	UE



Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti

Esempio regola del «cambio di voce»

Codice articolo	Descrizione	Commodity code / Customs tariff code / HS code / CN	Valore	Country of Origin	OP
A12S	Parte 1	4203	5	IT	UE
CC12	Parte 2	4203	8	US	NO UE
ABC	Chiusura lampo	9607 11 00	10	IT	UE
DEF	Pelli conciate	4105 30 90	30	CN	NO UE
UVW	Bottone	9606 22 00	5	HU	UE



- Il contesto attuale: Gli impatti del Covid-19 sul commercio internazionale
- La gestione dell'origine preferenziale e i recenti sviluppi sulla politica commerciale della UE
- **Ultime novità in tema di pre-vidimazione dei certificati EUR 1, EUR-MED, A.TR, definizione di esportatore ed esportatore autorizzato**
- Cenni sulle ultime novità in tema di *e-commerce*
- Q&A

Ultime novità in tema di pre-vidimazione dei certificati EUR 1, EUR-MED, A.TR, definizione di esportatore ed esportatore autorizzato


La nuova definizione di esportatore nel CDU

Modifiche normative e di prassi

Previgente definizione di esportatore nel CDU Art. 1 punto 19) RD	Nuova definizione di esportatore nel CDU, in vigore dal 31.07.2018 (Reg. (UE) 2018/1063) Art. 1 punto 19) RD
<p>19. "esportatore":</p> <p>a) - la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione,</p> <ul style="list-style-type: none"> - è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo, e - ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione <p>b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso</p> <p>c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione</p>	<p>19. "esportatore":</p> <p>a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;</p> <p>b) negli altri casi, quando a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale; ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

Linee guida sull'esportatore della Commissione Europea aggiornate all'8 luglio 2019

A person who is not established in the customs territory of the EU **cannot be an exporter and his EORI number or name and address cannot appear in Box 2** (D.E. 3/2 or 3/1 respectively) of the export declaration. Other contractual or business arrangements are needed in order to establish who is the exporter.



Nota ADM protocollo n.112029/RU, del 15 ottobre 2018

Tenuto conto che la nuova definizione di esportatore risulta di più agevole applicazione per gli operatori economici e che gli orientamenti della Commissione non contemplano più deroghe di tipo transitorio, **debbono ritenersi superate e non più applicabili le istruzioni** fornite dalla Scrivente con nota prot.70662 del 07.07.2016 **che consentivano al soggetto stabilito in un paese terzo**, in base alle previgenti disposizioni e a determinate condizioni, **di poter essere indicato come speditore nella casella 2 del DAU.**

La nuova definizione di esportatore nel CDU

Conseguenze operative

UNIONE EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		
ESEMPLARE PER LA STATISTICA - PAESI DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	2 Speditore/Esportatore <input type="checkbox"/> Soggetto non stabilito IT000000.... (EORI del soggetto non stabilito)	3 Formulaz.	4 Dist di carico			
	8 Destinatario	Numero del suggello (528)				
	14 Dichiarante/Rappresentante Dichiarante in rappresentanza indiretta (3) IT00000....	Codice met. pag. spese di trasp. (529)	15 C.P. sped./respon.	17 Cod P. destinaz.		
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Ctr.	20 Condizioni di consegna			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	22 Moneta ed importo totale fatturato	23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione		
	25 Modo di trasp. fino <input type="checkbox"/> alla frontiera <input type="checkbox"/> interno	26 Modo di trasporto				
	29 Ufficio d'uscita	30 Localizzazione delle merci				
	31 Colli e designazione delle merci	32 Artic. N.	33 Codice delle merci			
		34 Cod. P. d'origine	35 Massa lorda (kg)			
		37 R E G I M E	38 Massa netta (kg)			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni	41 Unità supplementari	Numero del suggello (528)				
		Codice MS				
		46 Valore statistico				

UNIONE EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		
ESEMPLARE PER LA STATISTICA - PAESI DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	2 Speditore/Esportatore <input type="checkbox"/> Soggetto stabilito IT000000.... (EORI del vettore, spedizioniere, dichiarante, etc. stabilito)	3 Formulaz.	4 Dist di carico			
	8 Destinatario	Numero del suggello (528)				
	14 Dichiarante/Rappresentante Dichiarante in rappresentanza indiretta (3) IT00000....	Codice met. pag. spese di trasp. (529)	15 C.P. sped./respon.	17 Cod P. destinaz.		
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Ctr.	20 Condizioni di consegna			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	22 Moneta ed importo totale fatturato	23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione		
	25 Modo di trasp. fino <input type="checkbox"/> alla frontiera <input type="checkbox"/> interno	26 Modo di trasporto				
	29 Ufficio d'uscita	30 Localizzazione delle merci				
	31 Colli e designazione delle merci	32 Artic. N.	33 Codice delle merci			
		34 Cod. P. d'origine	35 Massa lorda (kg)			
		37 R E G I M E	38 Massa netta (kg)			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni	41 Unità supplementari	Numero del suggello (528)				
		Codice MS				
		46 Valore statistico				

In caso di EXW: estremi della fattura emessa dal cedente e sua P.IVA

In caso di esportazione da soggetto non stabilito: estremi della fattura emessa dal rappresentante IVA e sua P.IVA preceduta da codice 02YY

La nuova definizione di esportatore nel CDU

Recepimento della modifica nei principali paesi UE

Paese



Decorrenza

15/10/2018



03/05/2019



02/06/2019



01/10/2020



04/11/2020



01/01/2021



Certificato di origine del fornitore e pre-vidimazione

Proroga EUR.1/EUR.MED e A.TR al ... **31 gennaio 2021**

La nota 6305 del **30/05/2003** dell'allora Centrale Area Gestione e Tributi Rapporti con gli utenti consentiva ai titolari di procedure di domiciliazione la pre-vidimazione, da parte degli Uffici di esportazione dei certificati di origine preferenziale EUR.1, EUR.MED

Considerato che il nuovo CDU ha abolito la procedura di domiciliazione e che l'UE ha optato, negli ultimi anni, per un "sistema di prove dell'origine fondato sull'autodichiarazione resa dall'esportatore" l'Agenzia delle Dogane con la nota 91956 ha ritenuto superata dallo status di esportatore autorizzato e non più applicabile, a partire dal **22/01/2020**, la procedura di pre-vidimazione dei certificati EUR.1, EUR.MED

Vista la situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa della **diffusione del Covid-19**, con la nota 88470 è stata poi concessa un'altra proroga di 60 giorni, al **21/06/2020**

Da ultimo, con la Circolare n. 21/2020, l'ADM ha concesso un'ulteriore proroga al **31/10/2020**

La Circolare n. 11/D del **28/04/2010** ha precisato che, fuori dai casi di procedure di domiciliazione, "la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti", deve avvenire **"entro il limite dei dieci giorni antecedenti** la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale"

Con la nota 200901 l'Agenzia delle Dogane ha prorogato il precedente termine di 90 giorni, al **21/04/2020**

Visto il protrarsi della situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa della **diffusione del Covid-19**, con la Circolare n. 16 del 2020 è stata poi concessa un'ulteriore proroga di 30 giorni, al **21/07/2020**




La circolare ADM **n.42/2020 del 28 ottobre** ha nuovamente prorogato il termine al **31 gennaio 2021**

La stessa Agenzia delle Dogane **ha invitato gli operatori economici a snellire le procedure di attestazione di origine, attraverso l'acquisizione dello status di esportatore autorizzato e/o la registrazione al sistema REX**, che consentono agli operatori economici di **dichiarare l'origine preferenziale direttamente in fattura** indipendentemente dal valore della merce. È importante **agire il prima possibile** e richiedere all'autorità doganale competente l'ottenimento dello **status di esportatore autorizzato e/o esportatore registrato REX**, a seconda dei paesi finali di destinazione delle merci, per evitare di incorrere in **considerevoli ritardi nei tempi di partenza e consegna della merce.**

Certificazione dell'origine preferenziale: dai certificati di origine all'auto-certificazione

Vantaggi rispetto a processi aziendali, rapporti con uffici e clienti



Certificazione dell'origine preferenziale: dai certificati di origine all'auto-certificazione


Vantaggi rispetto a processi aziendali, rapporti con uffici e clienti



Eliminazione dei costi connessi con l'emissione del certificato EUR.1



Eliminazione dei tempi necessari per recarsi in dogana ed ottenere la vidimazione del Certificato EUR.1



Riduzione dei rischi di errore, relativamente ad eventuali discrepanze tra quanto indicato in fattura e quanto riportato nell'EUR.1

Esportatore autorizzato

Come ottenere lo status

Lo **status di esportatore autorizzato** consente alle aziende di poter **attestare l'origine preferenziale** UE delle merci che esportano **direttamente sulla fattura** per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo.

La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà altresì riportare il codice identificativo rilasciato dalle **Autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione**.



*«L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (**autorizzazione doganale n. _____**) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale _____»*

I **requisiti** fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono:

- ✓ **esportazioni a carattere regolare** verso i Paesi extra UE con cui esistono accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione;
- ✓ **idonee procedure** per determinare l'origine preferenziale della merce da esportare e conservazione delle prove documentali (es dichiarazioni dei fornitori, schede di lavorazione, distinte base).

Lo status di esportatore autorizzato

La richiesta

All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di.....

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato nel settore dell'origine ai sensi dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. (2011/265/UE).

Il/la sottoscritto/a..... nato/a
a..... prov..... il..... e residente
in..... via/piazza..... n..... C.F.....
in qualità di titolare/representante legale/soggetto munito di procura della ditta/società
..... codice EORI..... P.IVA..... con sede legale in.....
prov..... via/piazza..... n..... tel..... fax..... e-mail..... PEC.....

CHIEDE

il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato per la dichiarazione di origine su fattura delle merci di propria produzione/o prodotte da..... di origine preferenziale..... (indicare il Paese di origine delle merci) esportate verso..... (indicare il Paese/i Paesi terzo/i ove le merci vengono esportate).

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- La società istante ha per oggetto la seguente attività.....;
- la sede dell'attività ove vengono effettuate le esportazioni è stabilita in..... (indicare eventualmente lo Stato dell'Unione Europea in cui non è stabilito);
- la contabilità e le scritture contenenti la prova dell'origine sono conservate presso.....;
- la dichiarazione su fattura riguarda le seguenti merci (specificare la Voce della Tariffa Doganale/ o in alternativa descrizione sommaria delle merci), di propria commercializzazione:
.....
.....
.....;
- l'origine preferenziale da dichiarare in fattura rispetta le condizioni richieste dal Protocollo "origine" allegato all'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. (2011/265/UE).

Il/la sottoscritto/a.....

- si impegna ad osservare gli obblighi previsti dall'Accordo, in particolare ad apporre la seguente **dicitura della dichiarazione di origine**, in conformità al predetto testo previsto nell'Allegato III del Protocollo di origine:

"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Autorizzazione doganale n. IT/.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale..... (indicare il Paese di origine)".

- si impegna altresì ad indicare sulla relativa dichiarazione di esportazione, nel riquadro 44, che l'origine è stata attestata sulla fattura (o su altro documento equivalente).
- si assume la responsabilità di comunicare a codesto Ufficio delle Dogane ogni eventuale variazione che dovesse intervenire a modifica delle condizioni di base che hanno consentito il rilascio della presente autorizzazione e di conservare per un periodo di cinque anni una copia della bolletta doganale di esportazione unitamente alla copia della fattura corredata di tutta la documentazione idonea a provare l'origine delle merci in relazione al relativo Accordo.

La persona da abilitare ad apporre la firma – manoscritta ed in originale – in calce alla dichiarazione resa sulle fatture (o su altro documento equivalente), è il Sig. il cui specimen di firma è allegato alla presente.

Allegato: specimen di firma dell'abilitato ad apporre la dichiarazione su fattura
fotocopia del proprio documento di identità |

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi o non più veritieri

Luogo e data Firma

Il/la sottoscritto/a..... in qualità di funzionario addetto, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal summenzionato/a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.

(luogo) (data) Il funzionario addetto

² Se l'istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i.

Lo status di esportatore autorizzato

Riepilogo delle fasi del processo

In generale, l'**adozione di procedure** ha l'obiettivo di garantire un comportamento della Società conforme alle disposizioni in materia, onde evitare il rischio di contestazioni da parte delle Autorità doganali in merito a comportamenti non conformi, passibili di sanzioni di carattere amministrativo o penale.



Raccolta informazioni di origine sui beni in acquisto tramite le dichiarazioni dei fornitori



Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base



Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti



Dichiarazione di origine in fattura

Deroghe alla procedura di autorizzazione data l'emergenza Covid-19

Rilascio dell'autorizzazione su base documentale (senza effettuazione del sopralluogo aziendale)


- La Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency (rev. 1) della Taxud and Customs Union (Aprile 2020), raccomanda quanto segue: *"Under the current circumstances it is advisable that traders make available to customs as much as possible relevant information, in a remote manner, allowing them to desk-check the criteria for granting the required authorisation"*;
- L'Information note della Taxud and Customs Union, raccomanda *" ... the widest possible use of the approved exporter status to facilitate the making out of proofs of origin (or of proofs of a 'customs union status') as an alternative to official certification"* (cfr. Taxud and Customs Union, Information note n° 1, Submission of proofs of preferential origin during the Covid-19 crisis, 31.3.2020).



Diverse Direzioni Interregionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli acconsentono allo svolgimento di istruttorie per autorizzazioni all'esportatore autorizzato su **base prettamente documentale**

Determinazione dell'origine preferenziale e processi interni

Disegno e implementazione della procedura corretta



- IDENTIFICAZIONE PRODOTTI IN-BOUND;
- RACCOLTA INFORMAZIONI DAI FORNITORI E GESTIONE DICHIARAZIONI;
- ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE E GESTIONE A SISTEMA.

- INDIVIDUAZIONE CORRETTA CLASSIFICAZIONE DOGANALE PRODOTTI;
- INDIVIDUAZIONE REGOLE di ORIGINE APPLICABILI;
- DEFINIZIONE PROCEDURE PER CORRETTA APPLICAZIONE REGOLE DI ORIGINE.

- ATTRIBUZIONE ORIGINE FLUSSO OUT-BOUND;
- DIFFERENZIAZIONE OUT-PUT IN BASE ALLA DESTINAZIONE;
- AUTOMAZIONE DICHIARAZIONI SU FATTURA.


- Il contesto attuale: Gli impatti del Covid-19 sul commercio internazionale
- La gestione dell'origine preferenziale e i recenti sviluppi sulla politica commerciale della UE
- Ultime novità in tema di pre-vidimazione dei certificati EUR 1, EUR-MED, A.TR, definizione di esportatore ed esportatore autorizzato
- **Cenni sulle ultime novità in tema di e-commerce**
- Q&A

Cenni sulle ultime novità in tema di *e-commerce*

Ultime novità in tema di *e-commerce*

Le note esplicative della Commissione Europea - *Import scheme*

- ❑ Nel **settembre 2020** la Commissione Europea ha pubblicato le **Note Esplicative riguardo alle nuove norme sul commercio elettronico** in materia di IVA.
- ❑ In relazione alle vendite a distanza di merci importate da paesi o territori terzi a clienti nell'UE fino a un valore di 150 EUR viene previsto, a partire dal **1° luglio 2021**, un regime di importazione semplificata (cd. **Import One Stop Shop**) che prevede il versamento dell'IVA al fornitore come parte del prezzo e conseguentemente l'esenzione dall'IVA all'importazione per i beni di modesto valore (150 EUR), non sottoposti ad accisa armonizzata.
- ❑ Ulteriori dettagli circa le **implicazioni doganali** in materia di *e-commerce* saranno descritti in linee guida doganali di prossima pubblicazione.



Ultime novità in tema di *e-commerce*

e-commerce P4I-B2C



- ❑ Con la Determinazione Direttoriale prot.n.344910/RU del 6 ottobre 2020 l'ADM ha definito i requisiti che devono soddisfare alcuni soggetti operanti nell'*e-commerce* per poter beneficiare di una procedura di **semplificazione delle formalità dichiarative** per le merci di valore trascurabile **non superiori ai 22 euro** destinate a soggetti privati **purché non soggette a vincoli e/o limitazioni**.
- ❑ Il rilascio della autorizzazione unica è subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti **requisiti** e condizioni, **di tipo oggettivo e soggettivo**:
 - ❑ effettuazione di un **numero minimo di 50.000 operazioni mensili** di importazione;
 - ❑ possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "**luogo approvato**" nonché per "**destinatario autorizzato transito**";
 - ❑ utilizzo del **codice EORI** e possesso **dell'autorizzazione AEO**;
 - ❑ **tracciabilità** della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
 - ❑ possibilità per ADM di **accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica** entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
 - ❑ organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura **scanner X-Ray** dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l'impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione - per **consentire controlli massivi** e non intrusivi della merce;
 - ❑ predisposizione di un sistema e di **procedure di controllo interno** che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e **che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico**.

Ultime novità in tema di *e-commerce*

Il progetto Easy Free Back dell'ADM

- ❑ Nel 2020 il mercato *e-commerce* è **triplicato**: dappertutto nel mondo l'emergenza da Covid-19 ha contribuito al forte incremento degli acquisti effettuati sul mercato elettronico, accentuando un trend positivo già prima percepibile.
- ❑ È un fenomeno che impone a tutta la catena logistica di individuare nuove soluzioni per:



velocizzare



semplificare



digitalizzare

- ❑ Per andare incontro agli operatori, l'ADM ha avviato il progetto **Easy Free Back** rivolto a operatori economici che agiscono in qualità di:
 - ❑ Piattaforme di **market-place** che offrono servizi B2C;
 - ❑ Produttori del mercato manifatturiero che esportano tramite **mercato e-commerce** B2C.

Ultime novità in tema di *e-commerce*

e-commerce RETRELIEF



- ❑ Con la Determinazione Direttoriale n. 329619/RU del 24 settembre 2020, l'ADM ha previsto la possibilità per alcuni operatori dell'*e-commerce* di beneficiare della **reintroduzione in franchigia**, sulla base di **un'autorizzazione unica** per tutte le operazioni e subendo **minori controlli** in fase di import.

- ❑ Il rilascio della autorizzazione unica è subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti **requisiti** e condizioni, **di tipo oggettivo e soggettivo**:
 - ❑ effettuare un **numero minimo pari a 100** reintroduzione di merce in franchigia **al mese**;
 - ❑ essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "**luogo approvato**" nonché per "**destinatario autorizzato transito**";
 - ❑ **identità** tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato e tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
 - ❑ utilizzo del **codice EORI** e soddisfacimento dei criteri di **affidabilità AEO**;
 - ❑ **tracciabilità** del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
 - ❑ possibilità per l'Ufficio delle Dogane competente di **accedere ai** fini dei **controlli doganali** alla piattaforma *market place*, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

- Il contesto attuale: Gli impatti del Covid-19 sul commercio internazionale
- La gestione dell'origine preferenziale e i recenti sviluppi sulla politica commerciale della UE
- Ultime novità in tema di pre-vidimazione dei certificati EUR 1, EUR-MED, A.TR, definizione di esportatore ed esportatore autorizzato
- Cenni sulle ultime novità in tema di *e-commerce*
- **Q&A**

Q&A

Contatti



Partner
Paolo Ippoliti
International Tax
Dottore commercialista
Milano
+39 348 8862163
pippoliti@sts.deloitte.it



Director
Giulia Persico
Global Trade Advisory
Avvocato
Milano
+39 342 8772374
gpersico@sts.deloitte.it



Senior Consultant
Michele Longobardi
Global Trade Advisory
Dottore commercialista
Milano
+39 344 0426378
mlongobardi@sts.deloitte.it

Grazie per l'attenzione!

Studio Tributario e Societario



Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.